

**ULTERIORI DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA "DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA NON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E DEI RELATIVI ONERI ACCESSORI PER I RITARDATI PAGAMENTI DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE CHE, PER I VEICOLI ULTRAVENTENNALI INTERVERRANNO ENTRO LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015"**

Con il presente provvedimento:

1) si stabilisce che, limitatamente ai pagamenti ordinari della tassa automobilistica aventi decorrenza nell'anno 2015, sia riconosciuta l'esenzione per l'anno 2015, a mente della d.g.r. 26 febbraio 2015, n. 3160, ai seguenti veicoli:

- a) veicoli ultraventennali che alla data del 31 dicembre 2015 risultino iscritti nei registri storici di cui all'art. 48, comma 4, della l.r. 10/2003;**
- b) veicoli ultraventennali, per i quali i proprietari non sono più in grado di dimostrare, attraverso documentazione di data certa, eventi estintivi, passaggi di proprietà, ecc., ma abbiano provveduto a registrare la relativa formalità presso il Pubblico Registro Automobilistico, in regime di dichiarazione sostitutiva, entro il 31 dicembre 2015;**

2) si informano i cittadini e gli operatori professionali del settore delle disposizioni contenute nel presente atto attraverso il Portale dei Tributi regionali ([www.tributi.regione.lombardia.it](http://www.tributi.regione.lombardia.it)), mediante il sistema informativo per la riscossione della tassa automobilistica, di cui alla d.g.r. 26 giugno 2007, n. 4986.